

Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.
Corso Elvezia 16
CP 3320
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54
fax +41-(0)91 - 921 31 07



Questioni giuridiche attuali per l'ufficio di revisione

Alcuni casi particolari trattati in un corso della CF

Diversi casi:

Caso 1:

Diminuzione di capitale riflessioni in merito all'indipendenza:

La X SA ha effettuato un opting-out, il fiduciario a è incarico di tenere la contabilità, di prestare consulenza (fiscale e chiusura dei conti).

La X SA vuole effettuare una diminuzione del capitale azionario.

Può stilare il rapporto ai sensi dell'art 732 cpv 2 CO?

Risposta:

- nella legge non vi sono indicazioni in questo senso.
- la letteratura giuridica non si esprime da nessuna parte in merito al sopra esposto quesito
- le direttive sull'indipendenza della CF del 2007 si esprimono sul tema
→ nella direttiva si evince che le regole d'indipendenza valgono anche per i servizi prestati dal revisore che giacciono al di fuori dei servizi inerenti alla verifica dei conti annuali.
- il revisore deve assicurarsi che la verifica sia affidabile e a tale scopo attuare delle misure organizzative e personali. (non si deve verificare il proprio lavoro).
- per la verifica della diminuzione di capitale la legge esige che sia un perito revisore abilitato ad effettuare la verifica, tuttavia la presenza di un perito non è determinante per l'applicazione delle regole d'indipendenza della revisione ordinaria

Caso 2:

Misure da intraprendere nel caso di una revoca del mandato di revisione:

La X SA sta effettuando una revisione limitata. Il revisore ritiene che l'opinione debba contenere un Hinweis sul problema dell'art 680 CO; come pure su una divergenza d'opinione legata alla valutazione. Tali problemi comportano una correzione dell'utile che dovrà ammontare a TCHF 35.- (prima TCHF 78.-). In caso contrario il rapporto di revisione conterrà una limitazione ed un Hinweis. Il cliente non intende accettare la limitazione e si oppone categoricamente. La X SA ha il sospetto che il cliente non vuole accettare la correzione in quanto, a causa di crediti scoperti, deve presentare il rapporto alla banca.

Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.
Corso Elvezia 16
CP 3320
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54
fax +41-(0)91 - 921 31 07



Il rapporto di revisione è pronto manca solo la DC, il cliente invia una lettera di revoca del mandato

La questione è da ritenersi conclusa?

Risposta:

- né la legge né la letteratura giuridica danno una risposta.
- il mandato di revisione può essere revocato in qualsiasi momento, dal punto di vista legale la decisione presa dal cliente non può essere contestata. Bisogna chiedersi se il revisore soggiace a degli obblighi che vanno oltre il mandato
- la legge prevede che in caso violazione art 680 CO in una revisione limitata questa non deve essere riportata nel RR. Tuttavia, la CF ha deciso che il revisore deve indicare ogni genere d'irregolarità che può essere evinta direttamente dal bilancio: quindi il caso del 680 CO. Il revisore deve quindi indicare la presenza della violazione dell'art 680 CO
- se il revisore è dell'opinione che la violazione è di una certa gravità allora è consigliabile informare l'AG, in alcuni casi è sufficiente informare il CdA
- limitazione del rapporto?: il revisore deve scrivere una lettera al CdA/AG, dove motiva la limitazione ed inoltra invita il CdA ad informare l'AG ed il nuovo ufficio di revisione

Caso 3:

Rapporto di revisione limitata → altri servizi (art 729b CO):

art 729b CO e standard sulla revisione limitata .

Risposta:

- legislatore differenzia i servizi che potrebbero compromettere l'indipendenza e quelli che non hanno nessun impatto su quest'ultima (tali servizi possono essere effettuati anche in caso di revisione ordinaria). Al legislatore interessano unicamente i servizi che possono compromettere l'indipendenza (vietati nella revisione ordinaria).
- nella RL è permesso che il revisore presti ulteriori servizi a condizione che essi vengano indicati nella relazione e che non vi sia un'autoverifica.
- il revisore deve indicare unicamente quei servizi che potrebbero condurre ad un'autoverifica

Caso 4:

Avviso al giudice del fallimento da parte dell'ufficio di revisione a cui è stato revocato il mandato:

L'AG della ASA ha revocato in data 4.2.2010 il mandato di revisione della XSA, non è chiaro se la XSA sia stata informata.

La XSA ha consegnato la propria relazione concernente il 2009 in data 29.2.2010. Il revisore prende atto che il CdA pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un

Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.
Corso Elvezia 16
CP 3320
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54
fax +41-(0)91 - 921 31 07



indebitamento della X SA, al posto di avvisare il giudice ha deciso d'implementare delle misure di risanamento. Il revisore intima al CdA di procedere immediatamente all'avviso del giudice, il CdA rimane inattivo ed il revisore procede all'avviso del giudice in data 17.4.2010. (a questa data il revisore era ancora iscritto a RC quale revisore). Il cliente si oppone all'apertura del fallimento dicendo che il revisore non era legittimato a procedere con l'avviso al giudice.

Risposta:

- PS 290 lettera NN: dimissioni dell'ufficio di revisione sarebbero giuridicamente valide ma potrebbero derivare richieste di risarcimento danni
- La revoca del mandato di revisione in procinto di effettuare in via sostitutiva l'avviso obbligatorio al giudice del fallimento lo libera dalla sua funzione di organo societario; tuttavia una tale misura non può che essere considerata un abuso della legge.
- La legittimazione dell'avviso resta dunque riservata; l'avviso deve però aver luogo a breve termine
- Anche la nomina immediata di un altro ufficio di revisione non libera il precedente ufficio di revisione all'obbligo di avvisare il giudice
- Una sentenza del tribunale cantonale del CT ZH conferma la prassi sopraesposta e che aggiunge: che questo vale fino a quando la società di revisione è radiata dal registro di commercio. Dopo la sua radiazione e da un punto di vista della protezione degli interessi di terzi, non si può pretendere nulla dalla società radiata. (tale argomentazione è discutibile: bisogna sottolineare che il vecchio revisore resta responsabile nei cfr dei creditori indipendentemente dal fatto se è già stato cancellato dal RC.)

Caso 5:

Opting-out o revisione ordinaria:

X SA (Bilancio: MCHF 5; CA: MCHF 15; Dip.: 5) detiene 4 società. Nel 2009 effettua un opting out. Criteri lordi del gruppo: Somma di bilancio del gruppo: MCHF >10; CA gruppo: MCHF >20; Dip. gruppo: <200

Risposta:

- Ogni singola società può effettuare un opting out
- Dai criteri lordi si evince l'obbligo di consolidamento (727 cpv 1 cfr 3 CO)
- ciò significa che la X SA dovrebbe sottostare ad un revisione ordinaria (dovrebbe quindi allestire un conto di gruppo)
- nel caso in cui il CdA si rifiuta di effettuare una revisione ordinaria, l'ufficio di revisione deve informare l'AG
- il revisore può quindi dare le proprie dimissioni

Caso 6:

Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.
Corso Elvezia 16
CP 3320
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54
fax +41-(0)91 - 921 31 07



A partire da quando un opting out diventa efficace:

X SA soggiace alla RL, nell'agosto del 2009 l'AG decide di effettuare un opting out, al revisore non è mai stato revocato il mandato.

Il CdA intende iscrivere l'opting out entro la fine dell'anno o anche più tardi

Come agisce il revisore?

Risposta:

- l'AG deve avere luogo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
- il termine di sei mesi si tratta di una norma d'ordine (le AG possono venir tenute anche dopo 6 mesi e non sono considerate né nulle né contestabile)
- opting out diventa immediatamente efficace, la decisione dell'AG prevale sullo stato formale degli statuti
- anche per il revisore l'opting out diventa immediatamente efficace, tuttavia in questo caso il revisore rimane iscritto per un periodo di tempo a RC, conseguenze?
- a) il revisore dovrebbe diffidare il CdA alla notifica al RC
- b) il revisore potrebbe dare le dimissioni e organizzare la cancellazione dal RC (tale soluzione obbligherebbe la XSA a diventare attiva nei cfr del RC)

Caso 7:

Distribuzione di un dividendo straordinario in assenza di un RR

La XSA nel 2009 non era obbligata a far revisione i propri conti (a seguito di un opting out). Il bilancio a fine 2008 si evincono riserve di 50. Nel 2010 la XSA soggiace all'obbligo di revisione.

La XSA intende distribuire un dividendo straordinario di 40.

Variante 1: dividendo deve essere distribuito entro novembre 2009

Variante 2: dividendo deve essere distribuito entro febbraio 2010

Condizioni per poter procedere alla distribuzione di un dividendo straordinario?

Risposta:

- opting out è da mettere in relazione unicamente con la verifica dei conti annuali.
- tutte le altre verifiche (aumento/riduzione di capitale) devono essere effettuate da tutte le società
- proposta di distribuzione di dividendi straordinari sottostà alla verifica del conto annuale?
la verifica inerente all'impiego dell'utile fa parte della verifica del conto annuale. Nel caso di un opting out non bisogna effettuare nessun tipo di verifica.
- non è necessario effettuare una verifica nel caso in cui la società decida di effettuare un versamento straordinario
- se i dividendi vengono distribuiti a novembre 2009: nessuna relazione in quanto i dividendi liberati si basano sulle riserve dell'anno precedente

Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.
Corso Elvezia 16
CP 3320
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54
fax +41-(0)91 - 921 31 07



- dividendi distribuiti a febbraio 2010: la società soggiace all'obbligo di far verificare i propri conti, quindi l'utilizzo degli utili soggiace a partire dal 1.1.10 alle disposizioni in merito all'obbligo di far verificare i propri conti. Per questo motivo ci deve essere una relazione dall'ufficio di revisore

Caso 7:

Apporto di beni –responsabilità dei fondatori di una SAGL

Y SAGL (7.3.1997) con capitale sociale TCHF 20.-, la società viene costituita con di una società individuale che deteneva un immobile di TCHF 600.- e passivi per TCHF 558.- In data 4.3.2003 la società viene dichiarata in fallimento; la banca richiede la cessione di un credito di TCHF 200.- (richiesta di risarcimento di danni) nei cfr dei soci fondatori e degli organi della società.

I fondatori erano ritenuti responsabili in quanto al momento della costituzione non fecero aggiornare l'iscrizione al RF, e quindi non ci fu mai un trapasso di proprietà

Ammontare del danno?

Risposta:

- TF è dell'opinione che l'immobile che figura nel bilancio sia sopravvalutato.
- A causa del mancato trapasso di proprietà l'immobile dovrebbe essere messo a bilancio ad un valore pari a 0.
- Formula tradizionale per il calcolo del danno si basa sulla differenza tra il valore effettivo dell'immobile ed il valore preso in considerazione al momento del trapasso.
- Il danno ammonta quindi a TCHF 578.-

Caso 8:

Revisione ordinaria → obblighi del revisore in caso di inattività del CdA

Nel 2008 XSA aveva delle perdite riportate per MCHF 2.5, nel 2009 l'utile della XSA ammonta a MCHF 1.9, quindi le perdite riportate a MCHF 0.9. Capitale azionario = MCHF 7.- La società non ha riserve.

Al 31.12.10 la società aveva acquistato 15,000 azioni proprie. Le riserve per azioni proprie non potevano essere costituite (mancanza di riserve).

Il revisore informa il CdA di questa violazione di legge, tuttavia non ritenendola grave il rapporto di revisione non si esprimeva in merito a questa violazione

Risposta:

- Art 728 CO
- L'AG deve essere informata anche nel caso di una violazione insignificante se il CdA non adotta delle misure adeguate.

Caso 9:

Opting – out nel caso di una società indebitata

Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.

Corso Elvezia 16
CP 3320
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54
fax +41-(0)91 - 921 31 07



Safin

Revisioni
e Fiduciaria s.a.

XSA: Attivi: CHF 230, CT: 1,790, di cui CHF 1,700 postergati

A febbraio 2009 la società redige un rapporto con un'aggiunta riguardante il Going Concern, 725,2 e postergazione.

AG XSA effettua un opting out.

Problemi per il revisore?

Risposta:

- Il revisore ha emesso un rapporto con un'aggiunta riguardante il going concern, il 725,2 e la postergazione
- Il revisore non deve adottare altre misure se la società decide di effettuare un opting out.

BA, 22.10.10